

DIOCESI DI

PARROCCHIA COMUNE DI

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRA PARROCCHIA

Al parroco della parrocchia

La prego di voler procedere alle pubblicazioni cartonomiche nella Sua chiesa parrocchiale secondo le prescrizioni del *Decreto generale* della C.E.I. sul matrimonio canonico (n. 13) per le nozze che intendono contrarre

COGNOME dello sposo

COGNOME della sposa

NOMI

NOMI

nato a

nata a

il

il

residente in

residente in

di professione

di professione

stato civile

stato civile

Resto in attesa della dichiarazione di avvenute pubblicazioni predisposta a tergo.

I fedeli sono obbligati in coscienza a notificare al parroco o all'Ordinario del luogo, prima che il matrimonio venga celebrato, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

luogo

data di compilazione

 timbro
parrocchiale

IL PARROCO

Mod. IX C.E.I.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI

PARROCCHIA COMUNE DI

Il sottoscritto attesta che all'albo parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio di cui retro nei giorni e che

 nessun impedimento è stato denunciato

 è stato notificato il seguente impedimento

luogo

data del rilascio

 timbro
parrocchiale

IL PARROCO

Il *Decreto generale* della C.E.I. per questo documento non prevede alcuna vidimazione da parte della Curia diocesana nel caso che debba essere trasmesso in altra diocesi.

- La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale (cfr. *Decreto generale*, 13).
Le pubblicazioni oltre che nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi, qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.
- In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dell'atto civile.
- L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi di precetto (cfr. *Decreto generale*, 12).